

REGIONE PIEMONTE - Deliberazioni della Giunta Regionale

Deliberazione della Giunta Regionale 20 marzo 2020, n. 12-1149

Assemblea di R.S.A. S.r.l. Modifiche allo statuto vigente. Indirizzi al rappresentante regionale.

A relazione dell'Assessore Ricca

Premesso che l'assemblea di R.S.A. S.r.l. (società *in house* della Regione Piemonte, ai sensi dell'allegato B della D.G.R. n. 2-6001 del 1 dicembre 2017, recante le linee guida in materia di controllo analogo, con una quota pari al 20% del capitale sociale) sarà convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione delle modifiche allo Statuto Societario:

- art. 14 – Maggioranze assembleari;
- art. 27 *bis* – Controllo dei soci
- art. 27 *ter* – Controllo analogo

Visto che la norme statutarie (come da ultime variazioni approvate con D.G.R. 32-7775 del 30 ottobre 2018) di cui al punto 1. sono le seguenti:

- art. 14: *“Per le decisioni relative all’aumento di capitale sociale, l’Assemblea delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i sette decimi del capitale sociale ed in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale”*;

- art. 27 *bis*: *“È esercitato nei confronti della Società controllo analogo a quello sulle proprie strutture dall’Ente individuato dall’Accordo di Programma, di cui all’art. 5 dello Statuto, come competente all’affidamento dell’attività stabilita dall’oggetto sociale. In particolare l’Ente individuato dall’Accordo di Programma:*

- a) approva preventivamente i documenti di programmazione e il piano industriale della società;*
- b) approva preventivamente le deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria e gli atti fondamentali della gestione: bilancio, relazione programmatica, organigramma, piano degli investimenti, piano di sviluppo;*
- c) verifica lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità.*
- d) autorizza i contratti e gli impegni di qualsivoglia genere che comportino un impegno economico eccedente i 500.000,00 euro, se non già previsti e approvati secondo le modalità indicate nelle precedenti lettere a) e b) .*

I rapporti tra l’Ente affidante e la Società sono disciplinati da contratti di servizio“;

- art. 27 *ter*: *“Nelle more della stipulazione del nuovo Accordo di Programma relativo al risanamento ed allo sviluppo dell’ex miniera di Balangero e Corio, che dovrà meglio definire i rapporti tra gli Enti interessati e la Società, il controllo analogo è esercitato, nelle forme previste dal precedente articolo, dall’Ente a cui risulta normativamente affidata la gestione finanziaria dei Fondi Ministeriali per l’attività di bonifica dell’area”*.

Preso atto che:

- la Regione Piemonte, in data 22 febbraio 2018 (protocollo ANAC n. 17089 fascicolo n. 461/2018) ha trasmesso all'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC la domanda di iscrizione della società RSA s.r.l. all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che affidano a propri organismi *in house providing* nelle modalità individuate dalle Linee Guida emanate dalla stessa Autorità con propria Deliberazione n. 951 del 20 settembre 2017;

- l'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC con nota del 13 febbraio 2020, agli atti degli uffici regionali, ha comunicato le proprie “risultanze istruttorie-preavviso di rigetto” della domanda presentata, rilevando una carenza dei requisiti dell'*in house providing* di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 50/2016 e all'art. 16 del D.lgs 175/2016, con particolare riferimento al fatto che, seppur la domanda sia stata presentata per il riconoscimento di una tipologia di legame “controllo analogo congiunto”, tale assunto risulti contrastante con alcune disposizioni statutarie; gli articoli sopra richiamati, infatti, recependo quanto previsto dall'Accordo di Programma, attribuiscono l'esercizio del controllo analogo esclusivamente alla Regione Piemonte;

- pur nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo di Programma del 18 dicembre 2007 sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente e gli attuali soci di RSA s.r.l. (Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Comunità Montana delle Valli di Lanzo, Comune di Balangero e Comune di Corio), il quale prevede il controllo gestionale e finanziario da parte della Regione Piemonte, tutti i soci hanno sempre approvato congiuntamente gli atti amministrativi fondamentali attinenti riferibili all'attività societaria (bilanci, budget etc.);

- il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 4 marzo 2020, si è espresso favorevolmente alle modifiche statutarie degli artt. 14, 27 bis e 27 ter nel testo che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato n.1: proposte di modifica; allegato n. 2: tabella comparativa delle versioni degli articoli dello Statuto nella formulazione vigente e successiva alle modifiche).

Ritenuto pertanto che:

- gli adeguamenti statutari richiesti dall'ANAC non si pongono in contrasto con quanto stabilito nell'Accordo di Programma le cui previsioni rimangono comunque vigenti;

- la modifica degli articoli statutari già richiamati è necessaria al fine di iscrivere la società RSA s.r.l. all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che affidano a propri organismi *in house providing*.

Considerato che la variazioni statutarie relative all'art. 14 prevedono una maggioranza qualificata in assemblea per l'approvazione degli atti più significativi; l'art. 27 bis, nella formulazione emendata, prevede la natura congiunta del controllo analogo sulla società attribuendone l'esercizio a tutti i soci; l'art. 27 ter, ai sensi del quale il controllo analogo viene esercitato esclusivamente dall'Ente a cui risulta normativamente affidata la gestione finanziaria dei Fondi Ministeriali per l'attività di bonifica dell'area è soppresso.

Ritenuto quindi di dare indirizzo al rappresentante regionale, che interverrà all'Assemblea che verrà indetta a tal fine dalla società R.S.A. s.r.l., di esprimersi favorevolmente all'approvazione delle predette modifiche statutarie.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

visto e considerato, la Giunta regionale, all'unanimità

d e l i b e r a

- di fornire al rappresentante della Regione Piemonte che interverrà all'assemblea che verrà indetta dalla società R.S.A. S.r.l. per l'approvazione delle modifiche statutarie di cui in premessa, di esprimersi favorevolmente alla modifica degli articoli 14 e 27 bis dello Statuto Societario nonché alla soppressione dell'art. 27 ter (come da allegati 1 e 2 alla presente deliberazione);

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R.P. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010 e s.m.i..

(omissis)

Allegato

ALLEGATO N. 1

Testo artt. 14, 27 bis e 27 ter dello statuto R.S.A. s.r.l. a seguito delle modifiche

Art. 14

L'Assemblea risulta regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. I quorum costitutivi richiesti per la prima convocazione valgono anche per la seconda convocazione.

Salvo quanto previsto all'ultimo paragrafo del presente articolo, l'Assemblea delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale ed in seconda convocazione delibera validamente a maggioranza, qualunque sia la parte di capitale intervenuta.

Per le decisioni relative all'aumento di capitale sociale, l'Assemblea delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i sette decimi del capitale sociale ed in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i sei decimi del capitale sociale.

Per le decisioni relative a modifiche dello statuto e ad operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci o una variazione del presente articolo di statuto l'Assemblea dovrà comunque deliberare in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno gli otto decimi del capitale sociale ed in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i sette decimi del capitale sociale.

Per le decisioni relative agli atti di cui all'art. 27 bis, nonché per la composizione, nomina e compensi degli Organi, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno i sei decimi del capitale sociale.

Art. 27 bis

La società è sottoposta alla disciplina in materia di controllo analogo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e all'art. 16, comma primo, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

I soci esercitano il controllo analogo congiunto attraverso i seguenti atti:

- a) approvazione preventiva dei documenti di programmazione e del piano industriale della società;
- b) approvazione preventiva delle deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria e dei principali atti di gestione: bilancio, relazione programmatica, organigramma, piano degli investimenti e piano di sviluppo;
- c) verifica dello stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità;
- d) autorizzazione preventiva di contratti e impegni di ogni tipologia che comportino un impegno superiore a 500.000,00 euro, se non già previsti ed approvati secondo le modalità di cui alle lettere a) e b) del presente comma.

I rapporti tra i soci e la società per gli affidamenti sono disciplinati da contratti di servizio.

Art. 27 ter

ALLEGATO N. 2
R.S.A. Srl - TABELLA COMPARATIVA MODIFICHE STATUTO

Statuto vigente	Proposte di modifica
Art. 14 L'Assemblea risulta regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. I quorum costitutivi richiesti per la prima convocazione valgono anche per la seconda convocazione. L'Assemblea delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale ed in seconda convocazione delibera validamente a maggioranza, qualunque sia la parte di capitale intervenuta. Per le decisioni relative all'aumento di capitale sociale, l'Assemblea delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i sette decimi del capitale sociale ed in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Per le decisioni relative a modifiche dello statuto e ad operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci o una variazione del presente articolo di statuto l'Assemblea dovrà comunque deliberare in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno gli otto decimi del capitale sociale ed in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i sette decimi del capitale sociale. Art. 27 bis	Art. 14 L'Assemblea risulta regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. I quorum costitutivi richiesti per la prima convocazione valgono anche per la seconda convocazione. Salvo quanto previsto all'ultimo paragrafo del presente articolo, l'Assemblea delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale ed in seconda convocazione delibera validamente a maggioranza, qualunque sia la parte di capitale intervenuta. Per le decisioni relative all'aumento di capitale sociale, l'Assemblea delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i sette decimi del capitale sociale ed in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i sei decimi del capitale sociale. Per le decisioni relative a modifiche dello statuto e ad operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci o una variazione del presente articolo di statuto l'Assemblea dovrà comunque deliberare in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno gli otto decimi del capitale sociale ed in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i sette decimi del capitale sociale. Per le decisioni relative agli atti di cui all'art. 27 bis, nonché per la composizione, nomina e compensi degli Organi, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno i sei decimi del capitale sociale. Art. 27 bis

ALLEGATO N. 2
R.S.A. Srl - TABELLA COMPARATIVA MODIFICHE STATUTO

È esercitato nei confronti della Società controllo analogo a quello sulle proprie strutture dall'Ente individuato dall'Accordo di Programma, di cui all'art. 5 dello Statuto, come competente all'affidamento dell'attività stabilità dall'oggetto sociale.

In particolare l'Ente individuato dall'Accordo di Programma:

- a) approva preventivamente i documenti di programmazione e il piano industriale della società;
- b) approva preventivamente le deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria e gli atti fondamentali della gestione: bilancio, relazione programmatica, organigramma, piano degli investimenti, piano di sviluppo;
- c) verifica lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità.
- d) autorizza i contratti e gli impegni di qualsivoglia genere che comportino un impegno economico eccedente i 500.000,00 euro, se non già previsti e approvati secondo le modalità indicate nelle precedenti lettere a) e b) .

I rapporti tra l'Ente affidante e la Società sono disciplinati da contratti di servizio.

Art. 27 ter

Nelle more della stipulazione del nuovo Accordo di Programma relativo al risanamento ed allo sviluppo dell'ex miniera di Balangero e Corio, che dovrà meglio definire i rapporti tra gli Enti interessati e la Società, il controllo analogo è esercitato, nelle forme previste dal precedente articolo, dall'Ente a cui risulta normativamente affidata la gestione finanziaria dei Fondi Ministeriali per l'attività di bonifica dell'area.

La società è sottoposta alla disciplina in materia di controllo analogo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e all'art. 16, comma primo, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

I soci esercitano il controllo analogo congiunto attraverso i seguenti atti:

- a) approvazione preventiva dei documenti di programmazione e del piano industriale della società;
- b) approvazione preventiva delle deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria e dei principali atti di gestione: bilancio, relazione programmatica, organigramma, piano degli investimenti e piano di sviluppo;
- c) verifica dello stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità;
- d) autorizzazione preventiva di contratti e impegni di ogni tipologia che comportino un impegno superiore a 500.000,00 euro, se non già previsti ed approvati secondo le modalità di cui alle lettere a) e b) del presente comma.

I rapporti tra i soci e la società per gli affidamenti sono disciplinati da contratti di servizio.

Art. 27 ter

articolo soppresso